

Delibera n° 1744

Estratto del processo verbale della seduta del
10 novembre 2023

oggetto:

LR 2/2012, ART 8, COMMA 2. DIRETTIVE AL COMITATO DI GESTIONE IN MATERIA DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DI PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DI CUI ALL'ART 2, COMMA 1 DELLA LR 2/2012.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito;

Visto il decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, con il quale è stato approvato il "Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012", di seguito denominato "Regolamento";

Visto l'articolo 1, del Regolamento, secondo il quale gli obiettivi in materia di accesso al credito sono perseguiti, tra l'altro, attraverso i seguenti strumenti di agevolazione, di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1:

- finanziamenti agevolati per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di FRIE, di seguito denominati "finanziamenti agevolati FRIE";
- finanziamenti agevolati a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo";
- operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Microcredito";
- prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Capitalizzazione";
- finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità";

Visto l'articolo 3 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale:

- i finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Microcredito, Capitalizzazione nonché Consolidamento e Liquidità sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato 'FREIE';
- i finanziamenti agevolati FRIE sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del FREIE;
- la Gestione FRIE e il FREIE sono gestioni fuori bilancio dotate di autonomia patrimoniale e finanziaria, alimentate da:
 - a) conferimenti della Regione;
 - b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
 - c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
 - d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;
 - e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;
 - f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale la Gestione FRIE e il FREIE sono amministrati dal Comitato di gestione, avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, di seguito denominato "Comitato di gestione";

Visto l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge;

Visto l'articolo 8, comma 3, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione adotta criteri operativi di esecuzione;

Visto l'articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa), ai sensi del quale la Gestione FRIE prosegue senza soluzione di continuità nella gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955;

Visto l'articolo 55, comma 1, della legge regionale 3/2021, come modificato dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), ai sensi del quale dall'1 marzo 2023 il FREIE prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 collegato alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia), al quale affluiscono, oltre a quelle di altri fondi e sezioni, la gestione fuori bilancio del FRIE di cui al conto n. 115, collegato alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908), nonché la gestione fuori bilancio del Fondo per lo sviluppo delle PMI e dei servizi di cui all'allora vigente articolo 6 della legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Fondo per lo Sviluppo";

Rilevato che fino al 28 febbraio 2023, in conformità alla normativa fino ad allora vigente, le dotazioni dei sopracitati conti n. 105, n. 95 e n. 115, finanziavano esclusivamente i finanziamenti agevolati FRIE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2008, n. 55, con la quale sono state impartite specifiche istruzioni al Comitato di gestione, per l'adeguamento dei propri criteri operativi, in relazione al calcolo delle disponibilità impegnabili, a integrazione delle giacenze di cassa, a valere sulle gestioni fuori bilancio già del FRIE, mediante stima dei futuri rientri della rate dei finanziamenti in ammortamento, come segue:

- 90% delle prime quattro semestralità;
- 80% della quinta semestralità;
- 70% della sesta semestralità;
- 60% della settima e dell'ottava semestralità;
- 50% della nona e della decima semestralità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 898 con la quale sono state impartite specifiche istruzioni al Comitato di gestione, per l'adeguamento dei propri criteri operativi, in relazione al calcolo delle disponibilità impegnabili, a integrazione delle giacenze di cassa, sulla gestione fuori bilancio del Fondo per lo sviluppo, mediante stima dei futuri rientri della rate dei finanziamenti in ammortamento, come segue:

- 90% delle prime due semestralità;

- 80% della terza semestralità;

- eventuale rettifica in diminuzione degli importi delle prime due semestralità con la stima di moratorie nel pagamento delle rate da parte ai sensi di normative vigenti;

Rilevato che le istruzioni per il calcolo delle disponibilità, a integrazione delle giacenze di cassa, di cui alle citate deliberazioni 55/2008 e 898/2020, sono state impartite per la concessione di finanziamenti, a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo, aventi ad oggetto progetti di investimento, caratterizzati da pagamenti parziali per stato di avanzamento dei lavori e da saldi finali a chiusura degli interventi, nonché da preammortamenti fino a due anni, che comportavano un notevole scarto di tempo tra la deliberazione dell'operazione e l'erogazione della provvista, variabile tra cinque e dieci semestralità, giustificando il computo utilizzato per quantificare le risorse impegnabili dal Comitato di gestione, basato sui rientri in ammortamento previsti a breve e medio termine per i finanziamenti già concessi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 281, la quale ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 44 e 55 della legge regionale 3/2021, con efficacia a far data dall'1 marzo 2023;

Rilevato che l'articolo 4 dello schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione degli strumenti di agevolazione, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012 dalla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023, n. 240, dispone che, una volta deliberato l'intervento da parte del Comitato di gestione e stipulato il contratto tra la banca e l'impresa:

- nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito, la somministrazione dei fondi alla banca avviene in misura proporzionale agli effettivi stati di avanzamento dell'iniziativa, fatta salva l'erogazione del saldo finale, pari ad almeno il 10%, che avviene dopo che l'iniziativa finanziata è stata completamente realizzata dall'impresa;

- nel caso dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione, la somministrazione dei fondi alla banca ha luogo integralmente dopo la costituzione della società di capitale ovvero dopo l'adozione di formale deliberazione dell'aumento del capitale sociale;

- nel caso dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità, la somministrazione dei fondi alla banca ha luogo integralmente dopo il perfezionamento delle garanzie a presidio del contratto;

Atteso, dunque, che a valere sulle risorse del FREIE, oltre ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Microcredito e Capitalizzazione, che finanziano specifici progetti di investimento, sono concessi anche i finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità, che non sono riferiti a specifici progetti di investimento ma al finanziamento della liquidità aziendale e per i quali di conseguenza non è prevista né la procedura di erogazione per stato di avanzamento né il meccanismo del saldo a chiusura per cui l'intera erogazione avviene immediatamente dopo la stipulazione del contratto di finanziamento, non appena perfezionatesi le garanzie che assistono il finanziamento medesimo;

Considerato che è necessario, in conformità alla riorganizzazione delle gestioni fuori bilancio e alla rimodulazione degli strumenti di intervento agevolato sopra descritte, prevedere in forma distinta le modalità di calcolo che determinano le risorse disponibili per le concessioni dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 869, con la quale si è provveduto:

- a) a disporre la cessazione a far data dal 1° luglio 2022 della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito "Sezioni anticrisi", istituite con la

legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

- b) a disporre che i rapporti giuridici attivi e passivi nonché di tutte le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti agevolati in corso attivati a valere su tali Sezioni siano trasferiti al Fondo per lo sviluppo;

Dato atto, come sopra evidenziato, che il Fondo per lo sviluppo è confluito nel FREIE, cui pertanto fanno capo i già menzionati rapporti giuridici attivi e passivi;

Rilevato che i finanziamenti agevolati attivati a valere sulle Sezioni anticrisi in ammortamento, di seguito denominato "finanziamenti agevolati Sezioni anticrisi", hanno le medesime caratteristiche dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità;

Ritenuto di stabilire che per quanto riguarda la determinazione delle risorse disponibili per la concessione dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità, il Comitato di gestione debba fare riferimento alle giacenze di cassa;

Atteso che è necessario mantenere l'equilibrio finanziario dei flussi di cassa delle risorse del FREIE, affinché la peculiare modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità non pregiudichi la regolare e tempestiva attività di erogazione degli altri strumenti di agevolazione, in modo da garantire il sostegno senza soluzione di continuità ai progetti di sviluppo a lungo termine delle imprese finanziati con gli altri strumenti di agevolazione;

Ritenuto pertanto di destinare al finanziamento dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità, in via ordinaria e con effetto dall'approvazione della presente deliberazione, le risorse derivanti dai rientri effettivi del semestre relativi ai finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità e ai finanziamenti agevolati Sezioni anticrisi, entro i limiti delle giacenze di cassa;

Vista la legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge regionale 14/2023 e della Tabella B della medesima, risulta uno stanziamento di EUR 65 milioni a favore del FREIE (cap. 68221/S);

Ritenuto di destinare in via straordinaria e con effetto dall'approvazione della presente deliberazione, oltre a quanto sopra stabilito in via ordinaria in relazione ai rientri semestrali, l'importo di EUR 45 milioni, pari a circa il 69,23 per cento del suddetto stanziamento di EUR 65 milioni, specificamente al finanziamento dei finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale) con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Visto l'articolo 11 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale la Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del FRIE e del FREIE attraverso la Direzione centrale Attività produttive e turismo;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2/2012, sono impartite al Comitato di gestione le seguenti direttive in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge:

- a) in via ordinaria, a partire dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità sono concessi nel limite delle giacenze di cassa derivanti dalle risorse dei rientri effettivi del semestre relativi ai finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità e ai finanziamenti agevolati in ammortamento attivati a valere sulle Sezioni anticrisi di cui alla legge regionale 6/2013;
- b) in via straordinaria, a partire dall'approvazione della presente deliberazione, possono essere concessi finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità fino all'esaurimento delle risorse pari ad euro 45 milioni;
- 2.** il Comitato di gestione adegua i criteri operativi di esecuzione mediante approvazione di apposita deliberazione che trasmette alla Direzione centrale attività produttive e turismo.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE